

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 02.04.2026, N. 00933/2026
REG.PROV.PRES., RESO DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I

NEL GIUDIZIO N. R.G. 728/2026

Il sottoscritto Avv. Alessio Giaquinto, in qualità di difensore di Valentina Buonadonna, in base all'autorizzazione di cui al Decreto n. 00933/2026 REG. PROV. PRES. reso il 02/04/2026 dal TAR Lazio Roma, Sez. I, nell'ambito del giudizio R.G. n. 728/2026,

AVVISA CHE

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO.

La presente pubblicazione è disposta in esecuzione del decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 933/2026, adottato il 2 aprile 2026, nell'ambito del ricorso iscritto al numero di registro generale R.G. n. 728/2026.

2. PARTE RICORRENTE E AMMINISTRAZIONI INTIMATE.

Parte ricorrente: Avv. Valentina Buonadonna, nata a Salerno (SA) il 01/01/1980 (C.F. BNDVNT80A41H703F), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Giaquinto, con studio in Battipaglia (SA), Via Rosa Jemma n. 52, PEC: alessio.giaquinto@pec.it.

Amministrazioni resistenti: Consiglio Superiore della Magistratura (C.F. 80154430583), con sede in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6; Ministero della Giustizia (C.F. 80184430587), con sede in Roma, Via Arenula n. 70 – entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

3. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

Atti impugnati con il ricorso principale (notificato il 19 gennaio 2026):

- Delibera del C.S.M. del 6 dicembre 2022 (e ss.mm.ii.) con cui sono stati definiti i criteri e i posti vacanti per la procedura di ammissione al tirocinio e di nomina a Giudice Onorario di Pace e Viceprocuratore Onorario;
- Bando pubblicato nella G.U. n. 28 del 11 aprile 2023 (Suppl. Ord. n. 1), nella parte in cui applica il limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale;
- Delibera del C.S.M. del 20 marzo 2024 (P/6404 del 25 marzo 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio per la copertura di 40 posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

- Delibere del C.S.M. del 20 novembre 2024 (P/22422) e del 19 febbraio 2025 (P/3196) di scorrimento della graduatoria;
- Delibera del C.S.M. del 17 dicembre 2025 (P/6404), con cui sono stati nominati quaranta Giudici Onorari di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, con esclusione della ricorrente (risultata 41^a su 40 posti);
- Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2026:

- Decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera C.S.M. del 17 dicembre 2025 (pratica P/6404), in favore di ciascuno dei quaranta candidati nominati, di estremi e contenuto allo stato ignoti alla ricorrente;
- Ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario e comunicazioni formali di investitura;
- Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE (NOTIFICATO IL 19 GENNAIO 2026):

I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI APPLICATIVI DI NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE – VIOLAZIONE DI LEGGE. La graduatoria definitiva approvata dal CSM con delibera del 17 dicembre 2025, unitamente al bando di concorso e agli atti presupposti, è affetta da illegittimità derivata in quanto formata applicando il criterio del limite massimo decennale di anzianità professionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025. Tale pronuncia ha accertato che l'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui introduceva il tetto dei dieci anni, eccedeva i confini della legge delega n. 57/2016 (violando l'art. 76 Cost.), la quale prevedeva la prevalenza della maggiore anzianità professionale senza alcuna limitazione temporale. La declaratoria di incostituzionalità opera con efficacia ex tunc ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, l. n. 87/1953, con conseguente obbligo di annullamento di tutti i provvedimenti fondati sulla disposizione caducata, ove ancora pendenti e non consolidati da giudicato. La procedura concorsuale non può ritenersi esaurita, non essendo all'epoca ancora esauriti i termini di impugnazione della graduatoria di nomina, né intervenuti il decreto ministeriale di nomina né alcuna immissione in servizio dei candidati individuati.

II. RICALCOLO DELLA GRADUATORIA E ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE. In applicazione del criterio costituzionalmente corretto — anzianità professionale effettiva senza limite temporale — la ricorrente, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno dal 17 febbraio 2009 e titolare di oltre quattordici anni di anzianità alla data di scadenza del bando (14 aprile 2023), vanta un'anzianità superiore a quella di tutti i candidati nominati con pari titolo preferenziale (3.650 punti per esercizio della

professione forense). Nessuno degli attuali nominati risulta iscritto all'albo in data antecedente alla ricorrente. In applicazione del criterio corretto, la ricorrente avrebbe dovuto essere collocata al settimo posto della graduatoria definitiva — immediatamente dopo i sei candidati già utilmente posizionati in ragione di titoli preferenziali diversi — e quindi rientrare pacificamente nel contingente dei quaranta posti disponibili.

SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI (NOTIFICATO IL 2 APRILE 2026):

I. ILLEGITTIMITÀ PROPRIA DEI DECRETI MINISTERIALI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, LETT. A), D.LGS. N. 116/2017. La sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del limite massimo decennale di anzianità professionale. I decreti ministeriali, adottati successivamente a tale pronuncia, applicano un criterio già espunto dall'ordinamento, in violazione degli artt. 3 e 51 Cost., con eccesso di potere per erroneità dei presupposti e contraddittorietà. La ricorrente, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno dal 17 febbraio 2009, vantava oltre quattordici anni di anzianità effettiva alla data di scadenza del bando e avrebbe dovuto prevalere, in applicazione del criterio costituzionalmente corretto, almeno sull'ultimo dei nominati.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – EFFETTO CADUCANTE DELL'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA C.S.M. PRESUPPOSTA. I decreti ministeriali sono atti consequenziali della delibera C.S.M. del 17 dicembre 2025, della quale costituiscono la fase esecutiva terminale. L'eventuale annullamento della delibera presupposta, domandata con il ricorso principale, travolge con effetto caducante i decreti ministeriali consequenziali, i quali non possono sopravvivere al venir meno del loro presupposto necessario (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/1963; Cons. Stato, sez. V, n. 4998/2024). Violazione degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, l. n. 87/1953.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.

Sono controinteressati nel presente giudizio i nominati nella graduatoria del 17 dicembre 2025 impugnata con il ricorso principale e i destinatari dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera C.S.M. del 17 dicembre 2025, in numero di quaranta, i cui nominativi non sono stati resi noti alla ricorrente.

I destinatari dei decreti ministeriali di nomina a Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera C.S.M. del 17 dicembre 2025 (pratica P/6404), sono presuntivamente i seguenti soggetti, nominati nell'ordine di graduatoria (asterisco * = già costituiti in giudizio):

- 1) TRAVERSO Daniela; 2) D'ERME Giovanni; 3) DI GENIO Carmela; 4) VIOLANTE Carmine; 5) VINGIANI Giuseppe; 6) NAZZARO Ubaldo; 7) LOCATELLI Ottavia; 8) LAMBIASE Anna; 9) MAIELLO Mara; 10) CIGNARELLA Mariangela; 11) BRUNELLI Simona; 12) SPARAGNA Raffaele (*); 13) IANNANTUONO Rosanna; 14) MEGLIO Gianmarco; 15) GARGIULO Maria

Elisa; 16) SICILIANO Federica (*); 17) VETRELLA Maria Giusi; 18) CINQUE Angela; 19) DI MAIO Angela; 20) SQUILLANTE Giuseppe; 21) D'AURIA Veronica; 22) CISALE Angela; 23) RUBINO Giuseppe; 24) SORRENTINO Felice; 25) SANSONE Luca; 26) VOCINO Giovanni Lorenzo; 27) RASULO Annalisa; 28) GALLO Velia; 29) LO CONTE Torina; 30) CARILLO Lucia (*); 31) PONTICORVO Daniela (*); 32) DI BELLO Ulderico; 33) FIERRO Laura (*); 34) CARDONA ALBINI Carlo; 35) FEZZA Eva (*); 36) GALLO Cira; 37) TUPONE Massimo; 38) ZOTTOLA Laura (*); 39) PARMENTOLA Vincenzo (*).

(*) Soggetti già costituiti in giudizio con propri difensori come da atti di causa. I soggetti privi di asterisco sono i restanti controinteressati individuabili.

5. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, con riferimento al ricorso R.G. n. 728/2026, T.A.R. Lazio – Sezione Prima.

6. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, Sezione Prima, n. 933/2026 del 2 aprile 2026, con il quale è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., nei confronti dei destinatari dei decreti ministeriali di nomina a Giudice Onorario di Pace in quanto non altrimenti identificabili.

7. TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 aprile 2026 è riprodotto integralmente nella tabella che segue, come ordinato dal decreto di autorizzazione. Il ricorso introduttivo notificato il 19 gennaio 2026 e il decreto presidenziale n. 933/2026, oltre ai motivi aggiunti, sono allegati alla presente pubblicazione rispettivamente come Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3, dei quali il Ministero della Giustizia cura la pubblicazione contestuale sul proprio sito istituzionale nella sezione “Atti di notifica”, in conformità a quanto prescritto dal decreto presidenziale medesimo.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
(Ricorso principale R.G. n. 728/2026)

NELL'INTERESSE DI

VALENTINA BUONADONNA, C.F.: BNDVNT80A41H703F, nata a Salerno (SA) il 01/01/1980, avvocata, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Giaquinto (C.F. GQNLSS89H24C773Z), in forza di procura alle liti allegata al ricorso principale, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) in Via Rosa Jemma, n. 52 (PEC alessio.giaquinto@pec.it).

Ricorrente

CONTRO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, C.F. 80154430583, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Piazza dell'Indipendenza, n. 6, 00185 Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi, 12.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), nella Via Arenula, n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.

Resistenti

NONCHÉ CONTRO

PARMENTOLA Vincenzo, ZOTTOLA Laura, PONTICORVO Daniela, SPARAGNA Raffaele, FEZZA Eva, CARILLO Lucia, rappresentati e difesi come in atti.

Controinteressati

SICILIANO Federica e FIERRO Laura, rappresentate e difese come in atti.

Interventori ad opponendum

PER L'ANNULLAMENTO

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE

si richiamano integralmente gli atti impugnati e le conclusioni del ricorso principale R.G. n. 728/2026, notificato il 19 gennaio 2026, che qui si intendono riprodotti.

QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (pratica n. P/6404), in favore di ciascuno dei quaranta candidati ivi nominati, **se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti alla ricorrente** - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell'incarico»;

di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti della stessa;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

Con ricorso notificato il 19 gennaio 2026 e depositato con R.G. n. 728/2026, la ricorrente ha impugnato dinanzi all'intestato Tribunale la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (pratica n. P/6404), gli atti presupposti e consequenziali, con la quale sono stati nominati quaranta Giudici Onorari di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, con esclusione della ricorrente, risultata prima idonea non nominata (41° posto su 40 posti disponibili), chiedendone l'annullamento e formulando istanza cautelare di sospensione degli effetti e/o di adozione di altre misure cautelari non inibitorie.

Con ordinanza n. 956/2026, pubblicata l'11 febbraio 2026, il T.A.R. Lazio, Sezione Prima, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettiva fondatezza e che la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025 fosse inefficace rispetto alla graduatoria del 20 marzo 2024.

Successivamente, la ricorrente è venuta a conoscenza che i quaranta candidati nominati con la delibera del CSM del 17 dicembre 2025 avrebbero nel frattempo preso servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. Non risulta tuttavia alla ricorrente - né è stato possibile ad oggi acquisirne conoscenza attraverso l'accesso agli atti o altre forme di ostensione documentale (cfr. all. 1) - se, quando e con quali estremi il Ministro della Giustizia abbia adottato i relativi decreti di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, e dell'art. 8, comma 15, del bando.

L'adozione dei decreti ministeriali di nomina costituisce l'atto conclusivo della procedura concorsuale: è con quel provvedimento che l'incarico di Giudice Onorario di Pace viene formalmente conferito, producendo un ulteriore effetto lesivo autonomo nella sfera giuridica della ricorrente, distinto - ancorché derivante - da quello già prodotto dalla delibera del CSM del 17 dicembre 2025.

La ricorrente, nell'impossibilità di conoscere gli estremi dei decreti ministeriali nelle more della proposizione del presente atto, li impugna sin da ora con i presenti motivi aggiunti.

DIRITTO

AMMISSIBILITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI

I decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace impugnati con i presenti motivi aggiunti non sono mai stati notificati né comunicati alla ricorrente in alcuna forma. Gli stessi non risultano depositati nel fascicolo del presente giudizio da alcuna delle parti costituite, né sono stati portati a conoscenza della ricorrente attraverso atti processuali.

La ricorrente ha avuto unicamente notizia, per via informale e indiretta, che i candidati nominati con la delibera CSM del 17 dicembre 2025 avrebbero prestato giuramento. Tale

notizia non integra la “piena conoscenza” dell'atto amministrativo impugnato ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 43, comma 1, c.p.a.: tale conoscenza non rende conoscibili la data di adozione del provvedimento, i relativi estremi, il contenuto dispositivo né le motivazioni. La ricorrente non è pertanto in grado di verificare se, quando e con quali modalità i decreti di nomina siano stati formalmente adottati nei confronti dei controinteressati, né di articolare motivi di illegittimità specifici riferiti al loro contenuto integrale.

Al fine di acquisire copia dei decreti, la ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti nei confronti del Ministero della Giustizia, rimasta ad oggi inevasa (cfr. all. 1).

I presenti motivi aggiunti sono proposti cautelativamente, al fine di evitare ogni possibile eccezione di tardività, e si limitano ai vizi derivati e ai vizi propri desumibili allo stato degli atti. È formulata espressa riserva di integrare i motivi con riferimento ai vizi propri emergenti dal testo integrale dei decreti, nei termini decorrenti dalla data di effettiva piena conoscenza o di ostensione documentale.

ILLEGITTIMITÀ PROPRIA DEI DECRETI DI NOMINA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 4, LETT. A), D.LGS. N. 116/2017 COME RISULTANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213/2025 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETÀ.

I decreti ministeriali impugnati sono affetti da un autonomo vizio di legittimità propria, consistente nell’aver conferito l’incarico di Giudice Onorario di Pace a soggetti che - alla luce del quadro normativo vigente al momento della loro adozione, quale risultante dalla sentenza n. 213/2025 - non avrebbero dovuto prevalere sulla ricorrente.

La sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 limitatamente alle parole «*con il limite massimo di dieci anni di anzianità*», con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, l. n. 87/1953.

A far data dalla pubblicazione di quella sentenza, il criterio dell’anzianità professionale deve intendersi applicabile nella sua versione integrale, senza alcun limite temporale: il criterio corretto, cioè quello che il Ministro della Giustizia era tenuto ad applicare al momento dell’adozione dei decreti ministeriali di nomina, è quello della maggiore anzianità professionale effettiva, senza il tetto decennale che la Corte ha espunto dall’ordinamento.

Applicando questo criterio alla posizione della ricorrente, il risultato è incontrovertibile. La ricorrente è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Salerno dal 17 febbraio 2009: alla data di riferimento del bando (14 aprile 2023, termine di scadenza delle domande), vantava pertanto oltre quattordici anni di anzianità professionale effettiva. Tra i quaranta soggetti destinatari dei decreti ministeriali di nomina, il candidato ultimo nella graduatoria di nomina risulta l’avv. Parmentola Vincenzo, iscritto dal 07 novembre 2011.

La conseguenza è di immediata evidenza. In applicazione del criterio costituzionalmente corretto, la ricorrente avrebbe dovuto prevalere (almeno) sull'avv. Parmentola - ultimo dei nominati nella graduatoria - e su tutti gli altri candidati con pari titolo preferenziale e anzianità inferiore alla sua. Il decreto ministeriale che conferisce l'incarico all'avv. Parmentola Vincenzo è illegittimo per violazione di legge nella parte in cui gli attribuisce l'incarico in luogo della ricorrente, la quale - alla luce del criterio normativo vigente al momento dell'adozione del decreto ministeriale di nomina - avrebbe dovuto essere preferita in ragione della sua maggiore anzianità professionale.

L'eccepita illegittimità, tra l'altro, **non dipende dall'eventuale annullamento della delibera CSM presupposta**, ma dalla **diretta violazione della norma sostanziale** - l'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 come risultante dalla sentenza n. 213/2025 - **che il Ministro era tenuto ad applicare nella sua versione costituzionalmente conforme al momento dell'adozione dei provvedimenti (successivi alla predetta sentenza)**. I decreti ministeriali sono stati adottati dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale: a quella data, il limite decennale era già stato espunto dall'ordinamento, e il Ministro non poteva legittimamente fare applicazione di un criterio che la Corte aveva dichiarato illegittimo.

L'autonomia di questo vizio ha una conseguenza processuale di rilievo: anche laddove il Collegio ritenesse - in ipotesi e per qualsiasi ragione - di non procedere all'annullamento della delibera CSM del 17 dicembre 2025, i decreti ministeriali andrebbero comunque annullati per vizio proprio, con ordine al Ministro della Giustizia di rideterminarli applicando il criterio dell'anzianità professionale senza limite decennale, con conseguente conferimento dell'incarico alla ricorrente in sostituzione del nominato con minore anzianità in una graduatoria rideterminata correttamente.

I decreti ministeriali impugnati si pongono infine in manifesta contraddizione con la posizione della stessa Amministrazione, e segnatamente del Ministero della Giustizia, che al momento dell'adozione di quei provvedimenti **era pienamente a conoscenza sia della posizione della ricorrente sia della pendenza del presente giudizio**.

Il ricorso principale, notificato il 19 gennaio 2026, è stato ritualmente notificato al Ministero della Giustizia sia presso l'Avvocatura Generale dello Stato - che lo rappresenta e ne cura la difesa nel presente giudizio - sia direttamente alla sua casella di posta elettronica certificata istituzionale.

Il Ministero era dunque a perfetta conoscenza, prima ancora di adottare i decreti ministeriali di nomina: che la ricorrente aveva impugnato la delibera del CSM del 17 dicembre 2025; che la ricorrente era iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno dal 17 febbraio 2009 e vantava un'anzianità professionale superiore a quella di tutti i candidati nominati con pari titolo preferenziale; che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il criterio del limite decennale applicato nella formazione della graduatoria; e che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli aveva riconosciuto la piena idoneità della ricorrente all'esercizio delle funzioni di Giudice Onorario di Pace nella seduta del 15 dicembre 2025. In questo

contesto, adottare decreti ministeriali che conferiscono l'incarico a soggetti con minore anzianità professionale, omettendo di tener conto della posizione della ricorrente nonostante la piena consapevolezza della sua sussistenza e della sua fondatezza, integra eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà estrinseca rispetto alla condotta processuale e sostanziale dell'Amministrazione, e palese violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Non può, invero, neppure invocarsi una sorta di automatismo nell'esecuzione della delibera CSM per giustificare l'adozione di detti atti, giacché il Ministero sapeva essere adottati in violazione di una norma dichiarata incostituzionale e in pregiudizio di un soggetto la cui posizione era già formalmente contestata in sede giurisdizionale.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – INVALIDITÀ DEI DECRETI MINISTERIALI PER EFFETTO CADUCANTE DELL'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA PRESUPPOSTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 136 COST. E 30, COMMA 3, L. N. 87/1953.

I decreti ministeriali impugnati con i presenti motivi aggiunti si collocano comunque all'interno di una catena procedimentale che è necessario ricostruire nei suoi due distinti segmenti, ciascuno dei quali produce effetti di invalidità di natura diversa.

Il primo segmento riguarda il rapporto tra la norma dichiarata incostituzionale - l'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 nella parte relativa al limite decennale, espunto dalla sentenza n. 213/2025 - e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, impugnata con il ricorso principale.

In questo rapporto non sussiste una presupposizione diretta analoga a quella intercorrente tra atto preparatorio e atto finale di un procedimento amministrativo: la delibera CSM ha una propria individualità giuridica e non viene automaticamente travolta dalla declaratoria di incostituzionalità, essendo stata adottata prima della sentenza di illegittimità. **Essa è comunque affetta da illegittimità derivata ad effetto viziante, che ne impone la rimozione attraverso il formale annullamento in sede giurisdizionale previa rituale impugnazione** (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/1963; Cons. Stato, sez. V, n. 4998/2024).

Tale impugnazione è stata tempestivamente proposta con il ricorso principale notificato il 19 gennaio 2026.

Il secondo segmento riguarda il rapporto tra la delibera CSM del 17 dicembre 2025 e i decreti del Ministero della Giustizia di conferimento dell'incarico.

Qui il rapporto è diverso: i decreti ministeriali non hanno un fondamento giuridico autonomo, ma esistono esclusivamente in quanto attuativi e consequenziali della delibera CSM, della quale costituiscono la fase esecutiva terminale. Tra i due atti sussiste quel rapporto di necessaria derivazione e di consequenzialità procedimentale che l'Adunanza Plenaria n. 8/1963 ha espressamente distinto dal rapporto norma-atto: è il rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale all'interno dello stesso procedimento amministrativo, nel

quale l'invalidità del primo si trasmette al secondo con effetto caducante. L'annullamento della delibera CSM del 17 dicembre 2025 - domandato con il ricorso principale e reiterato con i presenti motivi aggiunti - comporta pertanto la caducazione dei decreti ministeriali consequenziali, i quali non possono sopravvivere al venir meno del loro presupposto necessario.

I presenti motivi aggiunti assolvono pertanto una duplice funzione: garantire che l'effetto caducante operi formalmente anche nei confronti degli atti conclusivi della procedura, e precludere ogni possibile eccezione di acquiescenza o di cristallizzazione del rapporto per mancata impugnazione dei decreti ministeriali.

Per tutto quanto dedotto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR per il Lazio, Sede di Roma,

accogliere i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, adottati in attuazione della delibera CSM del 17 dicembre 2025, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla nomina, in quanto affetti da illegittimità derivata per applicazione del criterio normativo dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025;

in via consequenziale e conformativa, disporre che il Ministro della Giustizia adotti un nuovo decreto di conferimento dell'incarico in favore della ricorrente, previa rideterminazione della graduatoria in applicazione del criterio costituzionalmente corretto;

in via subordinata, ordinare al Consiglio Superiore della Magistratura di procedere alla rideterminazione della graduatoria del 17 dicembre 2025, applicando il criterio della maggiore anzianità professionale senza limiti temporali, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, e al Ministro della Giustizia di adottare i conseguenti decreti di nomina;

disporre ogni altra misura ritenuta idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta;

con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si **chiede** altresì che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 49 ess. c.p.a., la notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami nei confronti dei soggetti destinatari dei decreti ministeriali di

nomina a Giudice Onorario di Pace, in quanto non identificabili per le ragioni di cui sopra, disponendo le forme di pubblicità ritenute più idonee, con ogni conseguente statuizione.

Si fa riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa, di richiedere ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario e di proporre ulteriori motivi aggiunti di impugnazione.

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alessio.giaquinto@pec.it e il seguente recapito di fax 08281771242 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

DICHIARAZIONE DI VALORE/MATERIA. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovrà applicarsi nella misura predeterminata per un importo pari a euro 650,00.

Con osservanza.

Battipaglia-Roma, 02/04/2026

Avv. Alessio Giaquinto

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale sopra richiamato. Il Ministero della Giustizia è tenuto a mantenere la presente documentazione pubblicata sul proprio sito istituzionale sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, nonché a rilasciare alla parte ricorrente apposita attestazione di avvenuta pubblicazione recante la data del relativo adempimento, nella sezione denominata "Atti di notifica".

Battipaglia, lì 07/04/2026

Il difensore della ricorrente

Avv. Alessio Giaquinto

